



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Servizio Accreditamenti

Bari, li 15 MAR. 2016

AOO_151/2424
PROTOCOLLO USCITA

Trasmissione a mezzo fax e
posta elettronica certificata

Oggetto: "Quesito sul mantenimento dell'accreditamento di un laboratorio di analisi gestito in forma societaria.". Riscontro.

Con nota del 10/02/2016 trasmessa a mezzo Pec in pari data, acquisita agli atti della scrivente Sezione con prot. n. 1486 del 16/02/2016, la S.V. ha chiesto di conoscere "se è compatibile, con la normativa vigente in materia, la cessione da parte del cessionario (titolare del rapporto di accreditamento) della sua quota del 51% a favore dell'altro socio detentore della quota del 49% a cui dovrà essere intestata la successiva autorizzazione all'esercizio, senza per questo perdere il diritto all'accreditamento istituzionale."

In relazione a quanto sopra, si precisa quanto segue.

In seguito alle modifiche ed integrazioni apportate con L.R. n. 45 del 30/12/2013, l'articolo 10 della L.R. n. 8 del 28 maggio 2004 e s.m.i., comma 1, punto 2 ter, in via di eccezione al principio di intrasmissibilità dell'autorizzazione all'esercizio, attualmente consente la trasmissione di detta autorizzazione anche nei casi di "atti dispositivi dell'intero ramo d'azienda, previa notifica alla amministrazione e subordinatamente al riscontro della permanenza dei requisiti soggettivi e (s)oggettivi".

Si tratta di una disposizione di ampia portata sia sul piano soggettivo che oggettivo, in quanto qualsiasi soggetto, che sia una persona fisica, una società od altro ente può disporre con qualsiasi atto dispositivo della proprietà (cessione/vendita di ramo d'azienda o cessione/vendita di quote societarie) o dei diritti di godimento (contratto d'affitto, usufrutto, leasing ecc.).

La disposizione di cui al punto 2 ter, peraltro, attesta una volontà del Legislatore regionale volta a superare anche il vincolo del mantenimento del 51% previsto dal precedente punto 2 bis, per evidente contratto logico-giuridico con quest'ultimo: infatti appare del tutto incoerente che, ai sensi del sopravvenuto punto 2 ter, si consenta al singolo imprenditore già autorizzato all'esercizio ed accreditato di disporre mediante atto di compravendita della propria azienda cedendola integralmente ad altro soggetto, mentre gli si proibisce, ai sensi del punto 2 bis, di cedere la sola quota parte del 51% (congiuntamente o meno alle altre quote residue).

www.regione.puglia.it



REGIONE
PUGLIA

DIPARTIMENTO PROMOZIONE
DELLA SALUTE DEL BENESSERE SOCIALE
E DELLO SPORT PER TUTTI

SEZIONE PROGRAMMAZIONE ASSISTENZA OSPEDALIERA
E SPECIALISTICA E ACCREDITAMENTO

Servizio Accreditamenti

La recente introduzione della fattispecie normativa di cui al punto 2 *ter* sopra citato, quindi, non può che segnare un'abrogazione implicita da parte del Legislatore regionale del vincolo del 51% di cui al precedente punto 2 *bis*, pena il permanere di un'incoerenza sistematica foriera di una immotivata ed ingiusta disparità di trattamento, che certamente non si pone in sintonia con il principio della libera concorrenza e della libertà di iniziativa economica.

Pertanto, il titolare originario di un'autorizzazione all'esercizio e di accreditamento che sia entrato a far parte di una compagine societaria, fermo restando l'integrità "dell'intero ramo d'azienda", si ritiene che possa dismettere la propria quota del 51% (o superiore):

- in favore di nuovi soci (con l'onere, da parte del legale rappresentante, di comunicare all'Ente che ha rilasciato l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. c) della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., le variazioni intervenute nella composizione della società titolare della struttura), senza che ciò faccia venir meno la titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento in capo alla società; ai sensi del sopra riportato art. 10, comma 1, punto 2 *ter* della L.R. n. 8/2004 e s.m.i., in favore (come ipotizzato nel caso di specie) dell'altro socio detentore della quota del 49%, il quale avrà l'onere di richiedere (al Comune) la voltura della titolarità dell'autorizzazione all'esercizio e (successivamente alla voltura dell'autorizzazione all'esercizio, alla Regione) il mantenimento dell'accreditamento.

L'Istruttore
(Antonella Vurro)

Il Dirigente del Servizio
(Mauro Nicastro)

Il Dirigente della Sezione
(Giovanni Campobasso)

www.regione.puglia.it

Sezione Programmazione Assistenza Ospedaliera e Specialistica e Accreditamento
Via Gentile, 52 - I Piano Blocco E2 - 70126 Bari - Tel: 080 5407679/3043 - Fax: 080 5403419
pec: servizio.paos.regione@pec.rupar.puglia.it - pec: ufficioaccreditamenti.regione@pec.rupar.puglia.it